

AGCM

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

1.1 La Funzione

“L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede a Roma, nota anche come Autorità Antitrust, è una **"Autorità indipendente"** ⁽¹⁾ istituita dalla legge sulle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (legge n. 287 del 10 ottobre 1990).

L'AGCM ha il compito di applicare la legge prima descritta vigilando su:

- a) intese restrittive della concorrenza,
- b) abusi di posizione dominante,
- c) operazioni di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza.

L'Autorità, in tali casi, può procedere ad istruttorie o indagini conoscitive, che possono concludersi con una diffida o una sanzione amministrativa.

Essa ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, ha il compito di applicare le norme contenute nel Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi (Legge 20 Luglio 2004, n. 215, articolo 1).

A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l'esercizio dell'attività consultiva.

Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.

I principali obiettivi sono:

- a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità;
- b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Per ciò che concerne l'applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole, compito dell'Autorità è quello di "inibire" la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli.

La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre. L'Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di liceità della comparazione pubblicitaria.”

⁽¹⁾ “Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica”.

Copyright: il materiale deriva dal sito: www.agcm.it, percorso: [cos'è l'autorità/aspetti generali/cos'è l'autorità garante](#), [cos'è l'autorità/aspetti generali/quali sono i compiti dell'autorità](#) e <http://it.wikipedia.org/wiki/Antitrust>

1.2 La Storia

“L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nasce tardi in Italia, solo nel 1990 (legge 287/1990), esattamente un secolo dopo lo Sherman Act. Dal 1990 ad oggi in Italia si sono verificate delle profonde trasformazioni dall’avvio delle privatizzazioni alla regolamentazione di un mercato allargato e integrato, all’unione monetaria europea in cui la nascita dell’AGCM fu obbligatoria perché costretta dalla normativa CEE. In un mercato sempre più dinamico e tecnologicamente avanzato l’azione dell’Autorità richiederà impegno e autorevolezza sempre maggiori.

Presidenti dell'Autorità Antitrust Italiana

- Francesco Saja 1990-1994
- Giuliano Amato 1994-1997
- Giuseppe Tesauro 1998-2005
- Antonio Catricalà 2005-

Copyright: il materiale deriva dal sito: <http://it.wikipedia.org/wiki/Antitrust>

1.3 L’Organizzazione

“L’Antitrust dialoga con gli organi dello Stato attraverso: una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri; la possibilità di esprimere pareri sulle norme che regolano il mercato; la possibilità di segnalare al Parlamento, al Governo e ad enti territoriali le situazioni distorsive della concorrenza. L’Autorità è un **organo collegiale**, un organo, cioè, formato da più persone, che prendono le decisioni votando a maggioranza. È composta da un Presidente e da quattro Componenti nominati, di concerto, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il Presidente Antonio Catricalà (nominato il 18 febbraio 2005) e i quattro componenti, Nicola Cesare Occhiocupo, Carlo Santagata de Castro (nominati il 16 febbraio 2000), Giorgio Guazzaloca e Antonio Pilati (nominati il 29 dicembre 2004) durano in carica sette anni senza possibilità di un secondo mandato.

Il Gabinetto dell’Autorità è diretto da Luigi Fiorentino rappresenta all’interno e all’esterno il Presidente.

Il Segretario Generale dell’Autorità (Fabio Cintioli), che è nominato dal Ministro delle Attività Produttive su proposta del Presidente dell’Autorità, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Il personale, tra quello di ruolo, quello con contratto a tempo determinato e quello comandato da amministrazioni pubbliche, è attualmente composto da 227 unità.”

Copyright: il materiale deriva dal sito: www.agcm.it, percorso: [cos'è l'autorità/aspetti generali/cos'è l'autorità garante](#) e <http://it.wikipedia.org/wiki/Antitrust>

BANCA D'ITALIA

2.1 La Funzione

“La Banca d'Italia svolge varie funzioni:

- Concorre a determinare le decisioni di politica monetaria per l'intera area dell'Euro nel consiglio della Banca Centrale Europea intervenendo anche sul mercato dei cambi;
- vigila sull'operato delle banche e degli intermediari non bancari, emanando regolamenti, impartendo istruzioni e assumendo provvedimenti nei confronti degli intermediari finanziari, inoltre combatte il riciclaggio e l'usura;
- supervisiona i mercati monetari e finanziari, in particolare sui mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato e sugli scambi di fondi interbancari;
- attua la sorveglianza sul sistema dei pagamenti (sotto la direzione del Cicer, Comitato Interministeriale per Credito ed il Risparmio), dall'emissione di assegni ai costi di trasferimento e distribuzione del denaro, alla gestione delle Stanze di Compensazione;
- partecipa alle attività dei principali organismi finanziari internazionali, tra i quali il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale;
- offre consulenze analitiche e informative sullo stato dell'economia agli organi costituzionali in materia di politica economica e finanziaria, anche attraverso la Relazione annuale del Governatore tenuta all'assemblea dei partecipanti al capitale entro il 31 maggio di ogni anno.

Dalla Banca d'Italia dipende anche la società Monte Titoli che gestisce i conferimenti di titoli di Stato. Inoltre, le filiali della Banca Centrale svolgono funzione di Tesoreria Provinciale del Ministero del Tesoro.”

LE NUOVE RESPONSABILITÀ A LIVELLO NAZIONALE E SOPRANAZIONALE

“Le trasformazioni della realtà economico-finanziaria negli anni settanta e la interdipendenza dei sistemi a livello internazionale negli anni ottanta e novanta hanno influito sul processo evolutivo della banca centrale, determinando modifiche nelle sue funzioni e nella sua organizzazione.

Si accresceva l'autonomia della Banca d'Italia: tappe fondamentali di questo percorso furono l'eliminazione degli obblighi di finanziare il Tesoro e l'attribuzione alla Banca della piena libertà nella manovra dei tassi d'interesse ufficiali.

Mentre proseguiva, con la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, l'apertura dell'Italia alla concorrenza internazionale, si intensificava la cooperazione fra le autorità di vigilanza dei paesi industriali, in particolare a livello europeo. Alla Banca venne assegnato il compito di tutelare la concorrenza nel settore bancario, in uno scenario sempre più caratterizzato dai processi di liberalizzazione e privatizzazione. Con l'affidamento dei compiti di tesoreria centrale venne unificato presso l'Istituto il servizio di tesoreria dello Stato.

L'azione della Banca d'Italia ha contribuito ad abbattere l'inflazione, consentendo al Paese di conseguire la stabilità monetaria e, con l'avvio del ri-equilibrio della finanza pubblica, di far

parte del gruppo dei paesi che hanno adottato l'euro all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria europea (1° gennaio 1999)."

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%27Italia e <http://www.bancaditalia.it/>

2.2 La Storia

"La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico che esercita funzioni bancarie nel ruolo di banca centrale della Repubblica italiana. Dal 1998 è parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC). La sede centrale della Banca d'Italia è a Roma.

Il nuovo Governatore della Banca d'Italia è Mario Draghi, nominato alla fine del 2005 e insediato il 16 gennaio 2006; il suo predecessore Antonio Fazio si era dimesso il 19 dicembre 2005. Draghi sarà il primo governatore ad avere un mandato a termine di sei anni, rinnovabile una sola volta.

La Banca d'Italia viene istituita con la legge n. 449 del 10 agosto 1893, dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.

Con una serie complessa di fusioni fra queste banche, si forma quella che diventerà l'attuale Banca d'Italia. Artefici dell'operazione sono alcune famiglie di banchieri, soci storici: Bombrini, Diavolo, Bastogi, Balduino."

DALLE ORIGINI AL SECONDO DOPOGUERRA

"La legge stabilì che il vertice del nuovo istituto fosse nominato dall'organo di amministrazione, mentre il Governo approvava le nomine; sancì l'incompatibilità con i mandati parlamentari. Nel 1894 la Banca d'Italia fu incaricata del servizio di **tesoreria provinciale dello Stato**. Da allora, il suo ruolo andò rafforzandosi con la progressiva trasformazione da banca di emissione, operante in un orizzonte privatistico, in banca centrale responsabile delle funzioni di **regolazione monetaria e di supervisione del sistema bancario e finanziario**. Nel 1926 la Banca d'Italia diveniva l'unico istituto autorizzato all'emissione di banconote sul territorio nazionale. Le furono attribuiti, con anticipo rispetto agli ordinamenti di altri paesi, formali poteri di vigilanza sulle banche.

Le crisi bancarie degli anni venti e trenta misero in evidenza, in Italia come in altri paesi, il valore della stabilità economica e finanziaria. La *legge bancaria del 1936* rafforzò la tutela del risparmio, assicurò le condizioni per la separazione tra banca e industria, ampliò i poteri della vigilanza e dichiarò la Banca d'Italia **istituto di diritto pubblico**.

La Banca d'Italia, con questa legge, ottiene come prerogativa il potere di emissione della moneta, e riceve il compito di vigilare sulle banche italiane."

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%27Italia e <http://www.bancaditalia.it/>

2.3 L'Organizzazione

"La proprietà della Banca è divisa in quote possedute prevalentemente dai principali gruppi bancari italiani, per i quali esisterebbe un potenziale conflitto di interessi, poiché sono azionisti di un ente che esercita su di essi funzioni di controllo.

In realtà i soci della Banca non hanno potere alcuno e influenza diretta sull'attività di vigilanza. Tuttavia, eleggono il Consiglio Superiore, che partecipa al processo di nomina dei membri del Direttorio e del Governatore, che esercitano tale potere di vigilanza.

Il Consiglio Superiore svolge funzioni amministrative, e quindi non può condizionare l'operato dei servizi e delle filiali.

Per alcuni la presenza di azionisti privati è un'anomalia, peraltro affrontata da un decreto del governo Berlusconi che prevede la cessione delle quote e il ritorno alla proprietà statale entro il 2007.

Nella relazione col Governo, il **principio dell'indipendenza** della Banca Centrale è considerato prevalente sui poteri di controllo e indirizzo politico, che l'Esecutivo può esercitare su tutte le pubbliche amministrazioni.

Lo status giuridico di ente pubblico esclude la possibilità di fallimento della Banca d'Italia e, tramite il suo intervento nei casi di crisi, la possibilità di fallimento delle banche private, garantendo la stabilità dell'intero sistema bancario italiano.

La composizione dell'azionariato è rimasta sostanzialmente invariata dal 1948 ad oggi, e gli unici cambiamenti sono stati dovuti alle acquisizioni e fusioni bancarie avvenute nel frattempo.”

I MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

“Il consiglio superiore della Banca d'Italia è formato da 13 membri, ciascuno eletto presso ogni sede (con l'eccezione di Livorno e Firenze, che eleggono insieme un solo consigliere)

I membri del consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.”

GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

“Sebbene la Banca d'Italia sia stata fondata nel 1893, la carica di **Governatore** è stata istituita solo nel 1928; precedentemente la funzione era assegnata al Direttore Generale.

Il ruolo di Direttore Generale è rimasto anche dopo il 1928, pur cambiando funzione.

Il compito del Governatore è quello di rappresentare la banca nei rapporti con terzi, di presiedere l'Assemblea, e di informare il Governo in materia di finanza estera o interna. Fino a prima dell'introduzione dell'Euro si occupava anche della politica monetaria nazionale. Adesso tale funzione viene presa collegialmente insieme alle altre banche centrali dell'area Euro.

La sua nomina o la sua revoca sono deliberate dal Consiglio superiore della Banca (il *quorum* costitutivo è la presenza di almeno due terzi dei membri, il *quorum* deliberativo di almeno due terzi dei presenti) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

La sua carica, dopo la riforma del 2005, dura sei anni, rinnovabile una sola volta.”

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%27Italia e http://it.wikipedia.org/wiki/Governatore_della_Banca_d%27Italia

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

3.1 La Funzione

“L'attività della Consob ha come obiettivi la tutela degli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare.

Le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia.

Le funzioni della Consob, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati.

Il controllo sui prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.) si realizza assicurando ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).

Il controllo sugli intermediari si realizza con l'emanazione di norme dirette a proteggere l'investitore da comportamenti scorretti che possano danneggiarlo (controllo di correttezza).

Il controllo sui mercati si realizza assicurando: la massima efficienza delle contrattazioni, per consentire all'investitore di negoziare agevolmente i prodotti finanziari; la qualità dei prezzi, che devono riflettere le effettive componenti del mercato; l'efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge la Consob:

- **regolamenta** la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di strumenti finanziari;
- **autorizza** la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; l'esercizio dei mercati regolamentati; le iscrizioni agli Albi;
- **vigila** sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
- **sanziona** i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **controlla** le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
- **accerta** eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) e di agiotaggio su strumenti finanziari.”

3.2 La Storia

“La CONSOB, istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Prima della sua istituzione, era il Ministero del Tesoro (quindi un organo non indipendente, ma facente parte integrante del Potere esecutivo) ad avere tali funzioni.

La Consob si configurava, con la legge del 1974, come un organo di vigilanza sulle società quotate in borsa e sui fondi mobiliari. Con la legge 77 del 1983 acquisiva invece pieno controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico. Ulteriori poteri di controllo venivano conferiti nel 1991, in relazione alle Sim (società di intermediazione immobiliare) e al contrasto del fenomeno dell'insider trading. Grazie a questi interventi legislativi, l'autorità acquista un più marcato peso istituzionale, esercitando un più vasto controllo sull'intero mercato mobiliare.”

Copyright: il materiale deriva dal sito:

http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Nazionale_per_le_Societ%C3%A0_e_la_Borsa

4.3 L'Organizzazione

“La Commissione è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; per alcune specifiche deliberazioni è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata (non meno di quattro voti favorevoli).


Il Presidente, attualmente Lamberto Cardia ed i Commissari, attualmente Enrico Cervone, Carla Rabitti Bedogni, Paolo di Benedetto, Vittorio Conti, durano in carica cinque anni con la possibilità di un secondo mandato.”

La Consob disciplina con propri regolamenti la sua organizzazione ed il suo funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese, col solo vincolo del controllo di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://www.consob.it/main/consob/Chi_e/index.html e

http://www.consob.it/main/consob/Chi_e/organizzazione/organizzazione.html?symbblink=/main/consob/Chi_e/organizzazione/index.html

L'ORGANIGRAMMA:



Copyright: il materiale deriva dal sito: http://www.consob.it/main/consob/Chi_e/organizzazione/organigramma.html

AGCOM

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

4.1 La Funzione

“L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato (garanzia di un’informazione imparziale, completa, obiettiva e di qualità) e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.

In questo senso, le garanzie riguardano:

- gli **operatori**, attraverso:
 - l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie;
 - la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;
 - l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti;
 - la gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione;
 - la tutela del diritto d’autore nel settore informatico ed audiovisivo.
- gli **utenti**, attraverso:
 - la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità;
 - la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;
 - la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate;
 - la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità **“convergente”**.

La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.

Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti paesi.”

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://www.agcom.it/intro_.htm e http://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_per_le_Garanzie_nelle_Comunicazioni

4.2 La Storia

“L'AGCOM è un'autorità indipendente, con sede a Napoli, istituita dalla [legge 249 del 31 luglio 1997](#). Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni.

Al pari delle altre autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto [i componenti](#).”

Copyright: il materiale deriva dal sito: http://www.agcom.it/intro_.htm

4.3 L'Organizzazione

ORGANI DELL'ATORITA':

- Presidente
- Commissione per le infrastrutture e le reti: piani di assegnazione delle frequenze, proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi all'utenza.
- Commissione per i servizi e i prodotti: promozione dello sviluppo tecnologico e dell'offerta.
- Consiglio (composto dal presidente più i commissari): Controllo di posizioni dominanti.

“Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.”

“Come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche quest'Autorità presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una simile *authority* esiste anche in altri Paesi: negli Stati Uniti, ad esempio, è operante già dal 1934 la Federal Communications Commission (**EN**).

Il decreto Bersani (art.14) integra significativamente i poteri dell'autorità, che in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito. Senza dover condurre la fase di indegine conoscitiva approfondita, l'autorità, se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, può intervenire con misure volte a correggere tale distorsione. Le misure devono indicare una validità per un periodo di tempo limitato, che però è rinnovabile indefinitamente; inoltre, l'autorità ha piena discrezionalità nell'individuare i casi che necessitano di un intervento urgente.

L'intervento a priori chiude il procedimento per l'illecito. Se l'impresa è inadempiente agli obblighi, l'autorità può riaprire il procedimento a carico e sanzionare con una multa fino al 10% del fatturato. Analoghi poteri sono previsti dal diritto comunitario per l'antitrust europeo.”

CRITERI DI NOMINA:

“Il principio fondamentale alla base dell'idea degli enti di controllo esterni, come le Authorities, è che essi siano indipendenti, soprattutto da interessi politici ed economici. Tuttavia, in Italia i membri di questo tipo di enti sono scelti solitamente in proporzione al peso che i vari partiti politici hanno in Parlamento, e in alcuni casi persino per diretta scelta del Governo.

L'Agcom non fa eccezione, infatti i suoi otto commissari sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica, e il presidente è proposto direttamente dal Presidente del Consiglio. Dopo tali scelte, le investiture definitive vengono date dal Presidente della Repubblica. Per questo motivo, una parte autorevole della dottrina ha qualificato l'Agcom come una autorità *semi-indipendente*.”

“Anche l'organizzazione dell'Autorità tiene conto dell'obiettivo della convergenza. La ripartizione delle competenze e del lavoro avviene, infatti, non per funzioni ma per aree (Direzioni). La struttura organizzativa dell'Autorità, così come definita da uno specifico Regolamento, è costituita dal Segretariato Generale e da unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello. L'organizzazione di primo livello è articolata in Direzioni e Servizi, quella di secondo livello in Uffici.

Sono organi funzionali dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni che, nel rispetto del principio costituzionale del decentramento territoriale, assicurano lo svolgimento dei compiti di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale. I Corecom, che nel disegno della legge 249 sostituiscono i preesistenti Comitati regionali radio-televisivi, sono composti di norma da cinque membri, esperti nel campo della comunicazione. Sono finanziati dalle Regioni, per l'esercizio di compiti legati a specifiche esigenze regionali, e dall'Autorità per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delegate. Queste ultime devono essere svolte nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Agcom.

La legge n. 249 del 1997 istituisce inoltre, presso l'Autorità, il Consiglio Nazionale degli Utenti che, in piena autonomia, esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento, al Governo per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di comunicazione. Il comportamento di tutti coloro che prestano la propria attività in Autorità è regolato da un Codice etico ed è sottoposto al controllo di un apposito Comitato.

Per le proprie spese di gestione, l'Autorità dispone annualmente di un fondo stanziato sul bilancio dello Stato e dei proventi derivanti dal contributo che, in base alla legge, ciascuna Autorità deve ricevere dagli operatori del settore. Per garantire la correttezza della gestione amministrativa e contabile è stata istituita una Commissione di garanzia."

Copyright: il materiale deriva dal sito: <http://www.agcom.it/intro/orga.htm>, <http://www.agcom.it/intro.htm>, http://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_per_le_Garanzie_nelle_Comunicazioni e <http://www.agcom.it/intro/orga.htm>